Le linee di credito di seguito descritte sono offerte a:

- imprese non aventi le caratteristiche di cliente al dettaglio;
- microimprese e persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**
Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**
Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**
Sito internet: www.bancafucino.it
E-mail: info@bancafucino.it
Codice ABI: **03124**
Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**
Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca
Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **n. 1458105**
Codice fiscale, P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE BANCA

Nome e Cognome / Ragione Sociale:
Sede:
Telefono e E-mail:
Iscrizione ad Albi o elenchi:
Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenchi:
Qualifica:

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data_____

_____
(firma del cliente)

CHE COSA SONO GLI AFFIDAMENTI IMPRESE RELATIVI ALL'OPERATIVITà CON L'ESTERO

Il presente Foglio Informativo descrive caratteristiche, rischi e voci di costo relativi alle seguenti linee di credito:

- anticipi all'esportazione e finanziamenti all'importazione;
- crediti documentari e standby letter of credit;
- garanzie internazionali.

La concessione delle linee di credito sopra indicate è subordinata all'attività di valutazione del Cliente da parte della Banca, con riguardo agli aspetti di solvibilità, affidabilità, reputazione e merito creditizio e, ove presente, alla garanzia diretta della Banca del Mezziogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A.

Per saperne di più è possibile consultare:
- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bancafucino.it nella sezione "Trasparenza";
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

ANTICIPI ALL'ESPORTAZIONE E FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE

Nel commercio con l'estero l'esportatore, chiamato a concedere all'acquirente un credito di fornitura, può essere indotto a far ricorso ad operazioni di finanziamento bancario per smobilizzare in tutto o in parte il credito vantato sull'estero. Vengono ricomprese in tale tipologia di operazioni le anticipazioni su crediti derivanti da esportazioni di beni o servizi (noli, trasporti, altre prestazioni "invisibili"), assistite dalla garanzia accessoria della cessione pro- solvendo dei crediti stessi. Le anticipazioni, erogate sia in euro che in valuta, sono concesse dal nostro Istituto esclusivamente "pro-solvendo". Nei finanziamenti all'import la Banca anticipa al cliente, tramite l'erogazione di un finanziamento, il-pagamento all'estero della fornitura.

Tra i principali rischi, per le anticipazioni all'export e all'import concessi in divisa diversa da quella dell'operazione commerciale sottostante va tenuto presente il rischio di cambio dovuto alle fluttuazioni dei corsi delle divise estere.

CREDITI DOCUMENTARI E STANDBY LETTER OF CREDIT

Il credito documentario o lettera di credito è uno strumento di pagamento utilizzato prevalentemente nel regolamento degli scambi internazionali; può comunque essere impiegato anche per il regolamento di transazioni "domestiche", in tal caso è definito "Credito Italia su Italia", e per il regolamento di operazioni riguardanti l'esecuzione di merci o servizi.
Il Credito Documentario è uno strumento che soddisfa l'esigenza del venditore di avere il regolamento della prestazione garantito da una Banca e l'esigenza dell'acquirente di subordinare il pagamento delle merci acquistate (o dei servizi) contro presentazione, alla Banca designata, dei relativi documenti di spedizione (o, nel caso di servizi, comprovanti l'esecuzione degli stessi). È da rilevare che l'acquirente sopporta comunque il rischio di ricevere merce non conforme alle condizioni pattuite e può cercare di tutelarsi, ad esempio, richiedendo nel credito la presentazione di un certificato di ispezione rilasciato da un ente terzo 'indipendente' incaricato di verificare il rispetto del contratto da parte del fornitore.
Nell'operazione di Credito Documentario la Banca emittente, Banca che opera su mandato del proprio cliente (l'Ordinante), assume direttamente, o per il tramite di una terza banca, l'impegno irrevocabile di eseguire, entro un importo prestabilito e una scadenza determinata, una prestazione monetaria, a vista o a scadenza (nel caso di credito utilizzabile per pagamento differito) nei confronti del Beneficiario (il fornitore della merce o il prestatore dei servizi), contro presentazione dei documenti concordati fra le parti e che risultino conformi ai termini e condizioni stabilite nel Credito (è da evidenziare che l'esame di conformità dei documenti ai termini del credito è puramente formale essendo esclusa una verifica da parte della Banca sull'efficacia e portata legale degli stessi).
Il mandatario ha l'impegno di procurare alla Banca i mezzi finanziari necessari per l'esecuzione del mandato.
Il Credito è generalmente notificato al Beneficiario tramite la Banca indicata da quest'ultimo (definita Banca avvisante). Nelle transazioni internazionali la Banca emittente avvisa il Credito tramite una propria Corrispondente estera.
Il Credito può essere reso utilizzabile sulle casse della Banca emittente oppure agli sportelli della Banca del beneficiario o di terza Banca. Può anche essere emesso "per negoziazione", in tal caso il Beneficiario potrà rivolgersi alla banca Designata o qualsiasi Banca di suo gradimento se il credito è prevede l'utilizzo presso "qualsiasi banca" "any bank" per negoziare i documenti.
L'impegno della Banca emittente si attiva con l'emissione del Credito e si estingue con il pagamento previsto a seguito del suo utilizzo riferito ad una Presentazione Conforme, oppure alla scadenza nel caso in cui il beneficiario non presenti i documenti e pertanto il Credito rimanga inutilizzato.
Il Beneficiario del Credito, in fase di stipulazione degli accordi contrattuali con l'acquirente (l'Ordinante del credito), può richiedere, a sua maggior tutela, in particolare per forniture verso Paesi a rischio oppure per transazioni di importo rilevante, di ricevere un credito "confermato" da una Banca di suo gradimento. La Banca che conferma il credito assume un impegno irrevocabile ed autonomo nei confronti del beneficiario, che si aggiunge all'impegno della Banca emittente, a onorare una Presentazione Conforme presentata in utilizzo del credito.
Nei Crediti Documentari "le Banche operano su documenti e non su merci, servizi o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi" (Art. 5 delle UCP600). I Crediti sono quindi operazioni indipendenti e svincolate dai sottostanti contratti commerciali e pertanto gli impegni delle Banche hanno natura "astratta" e "autonoma". Ne consegue che l'Ordinante del credito non può opporre alla Banca eventuali inadempienze contrattuali del Venditore/Beneficiario o vizi della merce allo scopo di bloccare il pagamento. Pertanto, la Banca emittente e l'eventuale Banca confermante assicurano, a fronte di una Presentazione Conforme, la prestazione prevista nel credito.
L'emissione di un Credito Documentario presuppone la concessione di specifico affidamento in capo al richiedente. Il recesso dall'operazione può avvenire soltanto dietro consenso delle parti interessate.

I Crediti Documentari vengono usualmente assoggettati dalle Banche alle "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)", complesso di regole pattizie emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, regole che hanno valore di norma impegnativa e vincolante fra le parti nella misura in cui non sono in contrasto con disposizioni imperative di legge.
La versione delle UCP attualmente in vigore è la "2007 Revision, ICC Publication No. 600".

Le Standby Letters Of Credit (SBLC) hanno una preminente funzione di garanzia e vengono emesse per garantire l'esecuzione della prestazione contrattuale da parte dell'ordinante nei confronti del beneficiario.
Le SCBL sono attivate dal beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso di mancato adempimento degli impegni assunti dall'ordinante e garantiti dalla SBLC (ad es.: la SBLC che garantisce il pagamento di una fornitura sarà attivata nel caso in cui l'acquirente non esegua il regolamento in favore del venditore, a mezzo rimessa diretta, nei termini stabiliti nel contratto).
Per le SBLC assoggettate alle "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)" valgono le considerazioni precedentemente esposte per i Crediti Documentari.

I rischi connessi alle sopra citate operazioni sono:
- per l'Ordinante: il rischio della non conformità delle merci o dei servizi ai termini stabiliti nel contratto commerciale. Il rischio deriva dal fatto che il pagamento è eseguito dalla Banca esclusivamente sulla base della conformità formale dei documenti ai termini e alle condizioni del credito, senza entrare nel merito della bontà degli stessi;
- per il beneficiario: il rischio, a fronte di crediti non confermati dalla banca avvisante, del mancato regolamento del credito in caso di insolvenza della banca emittente o di moratoria sui pagamenti disposta dal Paese dell'emittente;
- per l'ordinante ed il beneficiario: rischio di cambio nel caso di credito emesso in valuta non avente corso legale rispettivamente nel Paese dell'ordinante e/o del beneficiario.

GARANZIE INTERNAZIONALI

La garanzia è un impegno emesso da un Soggetto denominato Garante che garantisce l'adempimento di un'obbligazione

da parte di un terzo a favore di un Beneficiario.

L'ordinamento giuridico italiano considera, tra le garanzie la sola "fideiussione" riportata all'articolo 1936 e seguenti del Codice Covile. Questo tipo di strumento però non è accettato dal mercato internazionale in quanto esso è "accessorio" al rapporto sottostante, che di fatto condiziona l'impegno del garante.

Nella pratica del commercio internazionale, si richiede, al posto dell'impegno accessorio di cui sopra, un impegno che abbia la caratteristica di "autonomia ed astrattezza" dall'operazione sottostante. In pratica l'impegno del garante che è irrevocabile ed inderogabile è anche svincolato dall'obbligazione sottostante e dai rapporti tra le parti. Con le Garanzie internazionali chiamate in gergo "Garanzie autonome" (dal punto di vista giuridico/dottrinale sarebbe meglio parlare di "Contratto autonomo di garanzia") gli impegni da esse riportati non possono dar adito, in caso di escussione, a contestazioni da parte del mandante che, come detto, non potrà far riferimento, ad esempio, ad un problema sorto nell'operazione sottostante. Ad esempio, nel caso di escussione di una garanzia di buona esecuzione, per la quale il beneficiario ha chiesto al garante il pagamento, il Mandante (debitore) non può opporsi a tale pagamento adducendo che la macchina fornita non funziona ancora in quanto il beneficiario non aveva predisposto in tempo la piazzola dove la macchina doveva essere montata. L'autonomia e l'astrattezza dell'impegno assunto non danno la possibilità di intervenire in casi del genere cosa che invece sarebbe stata possibile fare nel caso di garanzia accessoria.

Il commercio internazionale non accetta garanzia accessorie che sarebbero schiave di atteggiamenti anche pretestuosi per evitare il pagamento dell'impegno assunto.

Nello scenario internazionale i principali tipi di garanzia sono
- garanzia per partecipazione a gara (Bid Bond);
- garanzia di restituzione pagamento anticipato (Advance Payment Bond o Down Payment Bond);
- garanzia di esecuzione fornitura o esecuzione di obblighi contrattuali (Performance Bond);
- garanzia di pagamento fornitura;
- garanzie per il rilascio di merci in mancanza di Polizza di Carico.

La garanzia per partecipazione a gara (Bid Bond) si usa negli appalti internazionali, quando il committente vuole cautelarsi circa la serietà dell'offerta e solvibilità delle imprese partecipanti alla gara d'appalto; implica una «penale» in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal capitolato di gara, inclusa la firma del contratto in caso di aggiudicazione.

La garanzia di restituzione pagamento anticipato (Advance Payment Bond o Down Payment Bond) si usa per garantire il ripagamento dell'importo pagato in anticipo qualora la prestazione prevista per il pagamento anticipato effettuato non sia realizzata.

La garanzia di esecuzione fornitura o esecuzione di obblighi contrattuali (Performance Bond), si usa:
- nei contratti di compravendita, per garantire che la fornitura sarà effettuata nei termini previsti;
- nei contratti in genere per garantire che gli obblighi contrattuali siano eseguiti e, qualora ciò non fosse, il beneficiario, con il ricavato dell'attivazione della garanzia potrà far eseguire da altri le prestazioni mancanti.

La garanzia di pagamento fornitura si usa per garantire il beneficiario nel caso di mancato pagamento di una fornitura da parte del debitore.

La garanzia per il rilascio di merci in mancanza di Polizza di Carico è richiesta dal Vettore qualora la Polizza di Carico relativa alla merce in questione non sia ancora pervenuta nelle disponibilità dell'Acquirente che richiede alla banca di impegnarsi affinché il Vettore consegni comunque la merce.

Tra i principali rischi delle garanzie internazionali vanno tenuti presenti:
- se la garanzia è emessa in una divisa diversa del Paese del Mandante (Ordinante della garanzia) il rischio cambi è senza dubbio un rilevante rischio da considerare;
- se, come spesso avviene, la garanzia autonoma emessa è soggetta a legislazione diversa da quella italiana, ad esempio quella del Paese di residenza del Beneficiario, si devono considerare tutti i rischi relativi alla mancata conoscenza della legislazione in questione, dalla possibilità di estinguere la garanzia anche a scadenza sopravvenuta o altre particolari e delicate questioni che spesso non possono essere completamente conosciute nel dettaglio;
- se le garanzie sono sottoposte alle Regole della Camera di Commercio Internazionale, pro-tempore vigenti, il rischio di cui sopra certamente si attenua ma comunque deve essere posta particolare attenzione.

Si rammenta ovviamente che il pagamento dell'impegno assunto dall'emittente, normalmente una Banca, non potrà subire condizionamenti di sorta dalla vita del rapporto sottostante che ha dato origine all'obbligazione stessa.

Beneficiari (Clientela Target)*:*
Le linee di credito sopramenzionate offerte dalla Banca sono destinate ai seguenti soggetti: **Grandi Imprese e PMI** (micro, piccole e medie imprese) in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento, e **clientela al dettaglio non consumatrice** (ad es. ditte individuali).

Fondo di Garanzia
Il finanziamento può essere assistito dal "Fondo di Garanzia" costituito presso Medio Credito Centrale S.p.A. La fruizione di tale garanzia è disciplinata da apposite disposizioni emanate dal Medio Credito Centrale S.p.A., nella sua veste di Ente gestore del Fondo. Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono

finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia predeterminati scopi e il Cliente predeterminati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo (di seguito "Spese per rilascio garanzia Fondo MCC"), sotto forma di commissione una tantum. In tal caso, la commissione è a carico del Cliente. Le regole di calcolo di applicazione della commissione sono descritte nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia. La commissione è diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale, delle dimensioni (micro, piccola o media) e della tipologia dell'impresa finanziata (femminile, start-up, ecc.), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo di Garanzia. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della Banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia. Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia.

Per maggiori dettagli consultare le Disposizioni Operative reperibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

ANTICIPI ALL'ESPORTAZIONE E FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE

	VOCI	COSTI
FIDI E SCONFINAMENTI	Durata	A tempo determinato A tempo indeterminato
	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	**Tasso fisso:** - Per fidi fino ad € 50.000: **12,9125 %** - Per fidi da € 50.001 ad € 200.000: **12,1375%** - Per fidi oltre € 200.000: **10,0750%**
		Tasso variabile, Eur6m/Eur3m/Eur1m 365 [1] + spread nominale annuo: - Per fidi fino ad € 50.000: **12,9125 %** - Per fidi da € 50.001 ad € 200.000: **12,1375%** - Per fidi oltre € 200.000: **10,0750%**
	Commissione Onnicomprensiva	0,50% trimestrale dell'importo di affidamento
CAPITALIZZAZIONE	Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Annuale
	Criterio calcolo interessi	Anno civile
	Esigibilità interessi debitori	Al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati

[1] La quotazione dell'EURIBOR diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del Contratto e, successivamente, di ogni mese di vigenza del Contratto stesso.

	Interessi di mora applicati in caso di mancato pagamento degli interessi maturati	- Per fidi fino ad € 50.000: **12,9125 %** - Per fidi da € 50.001 ad € 200.000: **12,1375%** - Per fidi oltre € 200.000: **10,0750%**
SPESE	Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	Ove applicabili, massimo 1,00% dell'importo garantito
	Spese di mediazione	Ove applicabili, massimo 3,00% dell'importo finanziato
SPESE GESTIONE	Spese fisse per ogni movimento (proroghe; arbitraggi; estinzioni)	€ 22,57
	Giorni valuta per ogni movimento	Due giorni
	Commissione di servizio	2,00‰ (minimo € 4,00)

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di anticipo in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Fucino (www.bancafucino.it).

CREDITI DOCUMENTARI E STANDBY L/C

VOCI	COSTI
Commissioni di apertura (a trimestre o frazione)*	0,40% (minimo € 65,33)
Commissioni di conferma (a trimestre o frazione)*	1,75% (minimo € 65,33)
Commissione di accettazione (a trimestre o frazione)*	1,75% (minimo € 65,33)
Commissione di utilizzo*	0,58% (minimo € 65,33)
Commissione di mancato utilizzo*	0,35% (minimo € 65,33)
Commissione di modifica	€ 65,33
Spese SWIFT	€ 65,33
Commissione di servizio*	2,00‰ (minimo € 4,00)
Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	Ove applicabili, massimo 1,00% dell'importo garantito
Spese di mediazione	Ove applicabili, massimo 3,00% dell'importo finanziato

* La commissione non prevede limiti massimi di importo

NOTA: Banca del Fucino conserva il diritto di recuperare dal cliente gli oneri reclamati dai corrispondenti/Banche estere, gli oneri di natura fiscale, le spese Swift, telefoniche, postali e di corriere e qualsiasi altra spesa sostenuta in relazione all'esecuzione delle operazioni sopra esposte.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di anticipo in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Fucino (www.bancafucino.it).

GARANZIE INTERNAZIONALI

VOCI	COSTI
Commissioni annua	Durata inferiore a 12 mesi: 3,50%* Durata superiore a 12 mesi: 4,00%
Commissione minima annua	€ 100,00*
Spese di Apertura Pratica fisse anticipate	€ 50,00
Spese SWIFT	€ 60,00
Spese invio documenti per corriere	€ 60,00
Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	Ove applicabili, massimo 1,00% dell'importo garantito
Spese di mediazione	Ove applicabili, massimo 3,00% dell'importo finanziato

*Fermo restando il minimo, per impegni di durata inferiore o frazioni superiore l'anno, il conteggio della commissione sarà effettuato in base all'effettiva durata dell'impegno. La riduzione dell'importo garantito in corso di durata o la restituzione anticipata dell'impegno di firma non comporta la restituzione o la riduzione delle commissioni già percepite.

RECESSO, PORTABILITA' E RECLAMI

Recesso
Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese, rinunciando alla linea di credito, con effetto di chiusura dell'operazione e delle diverse forme tecniche di utilizzo dell'affidamento mediante corresponsione delle somme dovute in esecuzione del contratto.
La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, dall'Affidamento ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata A.R. o altra modalità alla stessa equiparata ai sensi della legge tempo per tempo vigente (ad es. posta elettronica certificata - PEC), un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

La Banca può esercitare la facoltà di recesso, riduzione e sospensione dell'Affidamento al prodursi di eventi significativi o in caso di irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività, tale da porre ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità

In relazione alla peculiarità delle operazioni di Garanzie Internazionali, che per loro natura sono autonome, astratte, irrevocabili ed inderogabili, il recesso non potrà essere contemplato a meno che non si raggiunga l'accordo di tutte le Parti interessate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La chiusura effettiva del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro il termine massimo di **15 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta di recesso o, se successivo, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto.

Con riferimento alle operazioni di Garanzie Internazionali, i tempi di chiusura coincideranno con l'estinguersi delle obbligazioni nate in relazione all'operazione in discussione, con particolare attenzione alle Leggi estere alle quali le garanzie potrebbero essere assoggettate della cui conoscenza non si può essere certi o alle regolamentazioni internazionali applicabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo ICC URDG alle quali eventualmente l'operazione è assoggettata).

Portabilità

Nel caso in cui, per estinguere l'affidamento, il Cliente che sia classificato come cliente al dettaglio ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, lo stesso non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami) della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.
Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi **all'Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate).
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA

Apertura di Credito documentario	Si sostanzia nel momento di emissione del credito documentario o della Stand- by Letter of Credit, e cioè quando la Banca emittente, su disposizioni dell'Ordinante (soggetto su richiesta del quale viene emesso il credito documentario) definisce le condizioni che il Beneficiario dovrà rispettare per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Assegni al Dopo Incasso	Assegni per i quali il cliente riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso.
Assegni S.B.F.	Assegni negoziati per i quali il cliente acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato.
Avviso/Notifica di Garanzia	Trattasi dell'atto di avviso di una Garanzia con il quale una banca, assume il solo impegno di aver controllato che la Garanzia che sta avvisando è realmente stata emessa dalla banca emittente.
Banca Confermante in un Credito Documentario	Si tratta della Banca cha aggiunge il suo impegno a quello della Banca Emittente
Banca Corrispondente	Trattasi di una banca che ha relazioni con altre banche.

Banca Designata in un Credito Documentario	Si tratta della banca presso la quale il credito documentario è utilizzabile: può essere anche qualsiasi banca "any bank" nel caso di crediti documentari utilizzabili presso qualsiasi banca.
Banca Emittente del Credito Documentario	La Banca che emette un credito documentario
Banca Emittente la Garanzia	Trattasi della banca che emette la garanzia su richiesta di un ordinante o per proprio conto.
Beneficiario del Credito	Trattasi del soggetto a favore del quale viene emesso un credito documentario
Beneficiario della Garanzia	Trattasi del soggetto a favore del quale viene emesso una garanzia.
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative agli incassi" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 522 del 1995) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo operazioni documentate
Cessione dei proventi derivanti dall'utilizzo di un credito documentario (mandato irrevocabile)	Anche se non esplicitamente previsto, nei crediti documentari all'esportazione assoggettati alle Norme ed Usi Uniformi (NUU) della C.C.I. (Camera di Commercio Internazionale) di Parigi il beneficiario ha comunque la capacità di cedere a terzi (ad esempio ai fornitori) il ricavo conseguito in sede di utilizzo.
Cessione del credito	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro-solvendo	Il cedente garantisce anche il pagamento del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Clientela al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese.
Commissione di Servizio	Commissione percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e per l'estero in euro o in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l'euro, in un'altra divisa
Credito documentario all'esportazione	Crediti documentari che assistono l'operazione di esportazione/vendita di merci e/o servizi.
Apertura di Credito documentario	Si sostanzia nel momento di emissione del credito documentario o della Stand- by Letter of Credit, e cioè quando la Banca emittente, su disposizioni dell'Ordinante (soggetto su richiesta del quale viene emesso il credito documentario) definisce le condizioni che il Beneficiario dovrà rispettare per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Assegni al Dopo Incasso	Assegni per i quali il cliente riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso.
Assegni S.B.F.	Assegni negoziati per i quali il cliente acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato.
Avviso/Notifica di Garanzia	Trattasi dell'atto di avviso di una Garanzia con il quale una banca, assume il solo impegno di aver controllato che la Garanzia che sta avvisando è realmente stata emessa dalla banca emittente.
Banca Confermante in un Credito Documentario	Si tratta della Banca cha aggiunge il suo impegno a quello della Banca Emittente
Banca Corrispondente	Trattasi di una banca che ha relazioni con altre banche.
Banca Designata in un Credito Documentario	Si tratta della banca presso la quale il credito documentario è utilizzabile: può essere anche qualsiasi banca "any bank" nel caso di crediti documentari utilizzabili presso qualsiasi banca.
Banca Emittente del Credito Documentario	La Banca che emette un credito documentario
Banca Emittente la Garanzia	Trattasi della banca che emette la garanzia su richiesta di un ordinante o per proprio conto.
Beneficiario del Credito	Trattasi del soggetto a favore del quale viene emesso un credito documentario

Beneficiario della Garanzia	Trattasi del soggetto a favore del quale viene emesso una garanzia.
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative agli incassi" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 522 del 1995) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo operazioni documentate
Cessione dei proventi derivanti dall'utilizzo di un credito docuemntario (mandato irrevocabile)	Anche se non esplicitamente previsto, nei crediti documentari all'esportazione assoggettati alle Norme ed Usi Uniformi (NUU) della C.C.I. (Camera di Commercio Internazionale) di Parigi il beneficiario ha comunque la capacità di cedere a terzi (ad esempio ai fornitori) il ricavo conseguito in sede di utilizzo.
Cessione del credito	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro-solvendo	Il cedente garantisce anche il pagamento del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Clientela al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese.
Commissione di Servizio	Commissione percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e per l'estero in euro o in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l'euro, in un'altra divisa
Credito documentario all'esportazione	Crediti documentari che assistono l'operazione di esportazione/vendita di merci e/o servizi.
Credito documentario all'importazione	Crediti documentari che assistono l'operazione di importazione/acquisto di merci e/o servizi.
Credito documentario anche denominato comunemente Lettera di Credito	Significa qualsiasi pattuizione irrevocabile, comunque denominata o descritta, che costiuisce un impegno inderogabile della Banca Emittente di onorare una presentazione conforme
Garanzia Autonoma (emissione) **Contratto Autonomo di Garanzia**	Trattasi di un impegno irrevocabile ed inderogabile a pagare, l'importo indicato nella garanzia, senza possibilità di opporre eccezioni anche relative all'operazione dalla quale ha preso origine l'impegno. La garanzia è emessa da un Garante (di norma una Banca) a favore di un Beneficiario d'ordine e per conto di un Ordinante.
Giornate Operative	Qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o della filiale interessata sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.
Giorni Banca	Si tratta dei giorni da aggiungere alla scadenza per la determinazione degli interessi dovuti a titolo di remunerazione per il periodo necessario all'ottenimento dell'incasso della somma sulla base dei sistemi di pagamento utilizzati, della moneta e della controparte da cui è dovuto l'importo a scadenza (i giorni banca sono conosciuti anche con la denominazione di Giorni di Grazia o con il termine inglese Grace Days).
Grande Impresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Grande Impresa è definita come l'impresa con 250 o più occupati e un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro;
Impegno Inderogabile in un Credito Documentario	L'impegno emesso dalla Banca emittente che non può essere modificato senza l'accordo di tutte le parti interessate.
Impegno Irrevocabile in un Credito Documentario	L'impegno emesso dalla Banca Emittente che non può essere modificato nella scadenza o cancellato prima della scadenza senza l'accordo di tutte le parti interessate.
ISDGP **International Standard Demand Guarantee Practices** **Prassi Internazionale Uniforme relativa alle Garanzia a Domanda (Contratti Autonomi di Garanzia)**	Sono quelle Prassi (identificazione di comportamenti) adottati in modo uniforme a livello mondiale dai soggetti che operano in Garanzie, raccolte e costantemente aggiornate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi

ISBP "International Standard Banking Practices" **Prassi Bancaria Internazionale Uniforme relativa ai Crediti Documentari**	Sono quelle Prassi (identificazione di comportamenti) adottati in modo uniforme a livello mondiale dalle Banche che operano in Crediti Documentari, raccolte e costantemente aggiornate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
ISP98	Le International Standby Practice Pubblicazione 590 della Camera di Commercio Internazionale sono Regole specifiche per la regolamentazione delle Standby Letter of credit, che attualmente possono essere regolamentate anche dalle NUU.
Microimpresa	Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Modifica di una Garanzia	Trattasi dell'azione di modifica di termini e condizioni di una garanzia. Tali modifiche, per essere operative, devono essere accettate da tutti i Soggetti in ogni modo interessati/coinvolti nella garanzia.
Modifica in un Credito Documentario	Indica la variazione dei termini del credito originario. Le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente ed integralmente dal beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, manifestamente si determina dalla documentazione stessa che il beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
NUU **Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari**	Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, nella revisione pro-tempore vigente (attualmente - la Revisione 2007, Pubblicazione CCI n. 600 ("NUU") sono norme che si applicano a qualunque credito documentario ("credito") (ivi comprese, nella misura in cui siano applicabili, le lettere di credito standby) quando il testo del credito indica espressamente che esso è soggetto alle presenti norme. Le NUU, salvo espresse modifiche o esclusioni previste dal credito, vincolano tutte le parti interessate.
Onorare un Credito Documentario	In un credito documentario: pagare a vista, assumere impegno di pagamento diffferito e pagare alla scadenza, accettare una tratta spiccata dal bene ficiario e pagare alla scadenza
Ordinante del Credito	Trattasi del Soggetto per conto del quale si dispone il Credito Documentario
Ordinante della Garanzia	Trattasi del Soggetto per conto del quale si dispone ila Garanzia
Parte che da le istruzioni in una Garanzia "Instructing Party"	Trattasi del Soggetto che in una emissione di una Garanzia mette a disposizione del garante (di norma la Banca), colui che emette la garanzia, la relativa provvista. Cioè chi ne risponde dal punto di vista fiduciario. Può rivestire anche la figura di Ordinante.
Piccola e media Impresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Piccola impresa è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; la Media impresa è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Presentazione Conforme in un Credito Documentario	Si tratta di presentazione (di documenti) conforme ai termini ed alle condizioni del credito documentario, alle disposizioni applicabili dalle norme ed usi uniformi (NUU) della C.C.I e alla prassi bancaria internazionale uniforme.
Rischio Paese	Il rischio che si concretizza con l'insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)
Rischio Tecnico esame dei documenti in un Credito Documentario	Trattasi del rischio che una banca si assume per esaminare i documenti al fine di riscontrare una Presentazione Conforme.
Salvo Buon Fine	Salvo buon fine è una locuzione con la quale si indica la clausola di salvaguardiain virtù della quale la Banca è sollevata da ogni responsabilità in merito al "buon fine", cioè al puntuale pagamento alla scadenza degli assegni presentati dal cliente: ne consegue che nel caso tali assegni tornino insoluti, la banca addebita sul conto corrente il loro valore nominale maggiorato di eventuali spese ed oneri sostenuti.
Sconto Commerciale	Formula che consente di determinare l'ammontare degli interessi di sconto applicando il tasso nominale annuo di interessi all'importo del credito oggetto di cessione (più comunemente denominato con il termine inglese di Straight Discount).

Silent Confirmation in un Credito Documentario	Silent Confirmation" o "Conferma d'Iniziativa": la Banca che rilascia questo tipo di impegno in tutto assimila la sua prestazione a quella di una Banca confermante. Assumendo quindi sia il rischio di credito sulla Banca Emittente (sua affidabilità) sia il Rischio Paese sia il Rischio tecnico di esame dei documenti
Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	La commissione, calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni del Fondo di Garanzia, è un costo a carico del cliente, il quale dà autorizzazione all'addebito in fase di erogazione del finanziamento.
Spese di intermediazione	Nel caso di operazioni con attività di intermediazione creditizia.
Standby Letter of credit	La Stand-By letter of credit è una forma di garanzia che si attiva, da parte del Beneficiario nel caso in cui l'Ordinante non abbia adempiuto agli impegni assunti.
Star del Credere in un Credito Documentario	"Star del credere": "garanzia" (obbligazione di tipo accessorio) in base alla quale la banca si impegna ad effettuare il pagamento del credito credito documentario, nel caso in cui la banca emittente che abbia riscontrato la presentazione come conforme, comunque non onori il proprio impegno. La Banca che ha rilasciato lo Star de credere, - decorsi un certo numero di giorni stabiliti all'atto della sottoscrizione del contratto di Star del Credere- effettuerà il pagamento essa stessa. Assumendo su di se solo il rischio credito sulla Banca Emittente (sua affidabilità) sia il Rischio Paese, non il Rischio tecnico dell'esame dei documenti.
SWIFT	È una delle modalità di esecuzione delle transazioni bancarie. La SWIFT (Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication) è una società cooperativa costituita da banche europee e americane con l'obiettivo di costruire e gestire una rete privata di trasmissione dati ad alta velocità, da utilizzare per il reciproco scambio di messaggi di contenuto bancario.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
URDG **Norme ed Usi Uniformi relativi alle Garanzie a domanda "Uniform Rules for Demand Guarantee**	Le Norme relative alle Garanzie "a domanda" (Contratto autonomo di Garanzia) della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, attualmente in vigore sono riportate nella Pubblicazione CCI n. 758 ("URDG").
Utilizzo di un Credito Documentario	È' il momento in cui il beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione prevista dal credito.

INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento BCE è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento EURIBOR è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor – Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

L'**IRS** (acronimo di Interest Rate Swap) o **Eurirs** (acronimo di Euro Interest Rate Swap) è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso.Rappresenta la media ponderata delle quotazioni alle quali le più importanti banche operanti nell'Unione Europea stipulano contratti Swap per la copertura del rischio rappresentato dalla volatilità dei tassi di interesse.È calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation).Il tasso di interesse (indice di riferimento + spread) inizialmente applicato resta fisso per tutta la durata del finanziamento. Eventuali successive variazioni dell'indice di riferimento non influiscono sul calcolo degli interessi dovuti alla Banca.

La quotazione degli indici di riferimenti è pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore".

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

TASSO MINIMO BCE	Rilevazione comunicati dalla BCE.
EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.